



COMUNE DI SONA



Provincia di Verona

REGIONE VENETO

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 18-02-2016

Servizio/Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: Domenica 21 Febbraio 2016 - Giornata provinciale per l'ambiente. Blocco totale del traffico dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunno-invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO_2);
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 è stato adottato l'aggiornamento del Piano;
- tale Piano in particolare prevede:

- all'art. 5 – "Competenze dei Comuni", che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D.Lgs. 351/1999;
- all'art. 6 – "Competenze delle Province", che le Province approvino i Piani di azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce peraltro che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
- all'art. 7 – "Tavolo Tecnico Zonale", che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;

➤ il tavolo tecnico zonale (TTZ), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14.07.2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C ai fini dell'adozione delle misure previste dal Piano;

➤ il Comune di Sona risulta inserito in fascia "A" per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono);

➤ il Comune di Sona ha adottato il Piano Aria con deliberazione di G.C. n. 118 del 14.10.2011 con la quale sono state adottate le modifiche alla proposta del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei Comuni dell'Area metropolitana di Verona inerenti le azioni e misure da attuare per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

➤ il Comune di Sona ha emesso in data 12.10.2015 l'ordinanza R.G. n. 78 per l'adozione, su tutto il territorio, delle misure emergenziali di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2015/2016;

ATTESO CHE:

- il 23 settembre 2015 si è riunito il T.T.Z.- Tavolo Tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S.- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza- nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione:
 - a) degli autoveicoli a benzina EURO 0;
 - b) degli autoveicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO2;
 - c) dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0

nel periodo:

- da lunedì 12 ottobre 2015 a venerdì 4 dicembre 2015;
- da giovedì 7 gennaio 2016 a venerdì 13 maggio 2016

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali;

➤ nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che:

- dovranno essere programmate alcune **"giornate provinciali dell'ambiente"** a cura delle Amministrazioni Locali come di seguito specificate:

- una giornata nel periodo natalizio (tra il 6 dicembre 2015 ed il 6 gennaio 2016) con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune;
- **una giornata fissata per domenica 21 febbraio 2016 con applicazione del blocco totale del traffico veicolare nei seguenti orari 9.00 – 12.00 e 14.30 - 17.30;**
- due giornate primaverili nel periodo marzo-aprile 2016 e aprile-maggio 2016, con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune;

- i Comuni sono stati invitati a trasmettere locandine e materiale per pubblicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;

- i Comuni dovranno trasmettere, come ogni anno, un "report" sui controlli dell'applicazione delle azioni decise nella seduta del T.T.Z. del 23 settembre 2015. In particolare per tutti i Comuni (fascia A e C) il "report" dovrà riportare i dati relativi alle azioni sul fermo motore, il divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e la limitazione della temperatura negli ambienti (PUNTO 3 del provvedimento); per i soli Comuni in fascia A il "report" dovrà riportare anche i dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare (PUNTO 2 del provvedimento).

- in data 9 dicembre 2015 si è riunito il T.T.Z che ha evidenziato la necessità di implementare le misure emergenziali già approvate da parte dei Comuni per contenere i fenomeni di inquinamento atmosferico in particolare per quanto riguarda le polveri sottili (PM 10).

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente adottare i provvedimenti approvati dal T.T.Z. del 23.09.2015 e 09.12.2015 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
- i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- gli autoveicoli benzina EURO 0, i diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, i ciclomotori e motoveicoli EURO 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

Viste le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

RICHIAMATA la propria ordinanza R.G. n. 78 del 12.10.2015 con la quale venivano stabilite le misure emergenziali da attuare nel periodo 2015/2016 compresa la programmazione di giornate provinciali dell'ambiente individuando per domenica 21 febbraio "la giornata provinciale per l'ambiente" che prevede il blocco totale del traffico veicolare negli orari 9.00-12.00 e 14.30-17.30;

RICHIAMATA la successiva ordinanza R.G. n. 102 del 17.12.2015 con la quale, a seguito del perdurare delle situazioni di criticità della qualità dell'aria (superamento dei livelli di PM 10 nei mesi di ottobre e novembre), si è reso necessario estendere il periodo di limitazione alla circolazione veicolare anche nei periodi originariamente esclusi dalla limitazione;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di limitare per **DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 "giornata Provinciale per l'ambiente"** la circolazione per tutti i veicoli a combustione interna dalla ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in tutto il territorio comunale con le seguenti esclusioni:

1- Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali:

- a) S.R. n. 11 (arteria che collega Verona con Peschiera)
- b) S.P. n. 26 (arteria che collega Sommacampagna con Bussolengo).

2- Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
17. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
19. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
20. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
21. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
22. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
23. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale (art. 54 del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada").

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a "titolo autorizzatorio" dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
- L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."
- Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a "titolo autorizzatorio" ma sia prevista una modalità specifica prevalente.

DISPONE

- Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, pubblicazione sul sito internet del Comune e ogni altra forma e modalità ritenuta idonea alla sua conoscenza.
- L'invio di copia della presente a:
 - Settore Lavori Pubblici-Urbanistica - Servizio Ecologia - Sede;
 - Provincia di Verona - Settore Ambiente - U.O. Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale;
 - Comando della Polizia Locale - Sede;
 - Stazione Carabinieri di Sommacampagna (VR).

AVVERTE CHE

- Gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992", da €. 164,00 a €. 663.00.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.



IL SINDACO
Gianluigi MAZZI